



COMUNE DI SAN CATALDO

IL SINDACO

COPIA ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 10 DEL 14-07-2022

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE

PREMESSO:

-Che la Legge n. 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il Ministero dell'Interno con decreto del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

-Che il Dipartimento Regionale Protezione Civile, ha diramato l'Avviso Straordinario relativo a rischio di incendi ed ondate di calore in tutto il territorio Regionale;

-Che la nota del Signor Prefetto di Caltanissetta prot. n. 968/2022, pone particolare attenzione alle misure di prevenzione per il rischio incendi;

-Che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare eventi e cerimonie con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

-Che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di costituire fonti di inneschi di incendi, oltre a causare particolare stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici, poiché il fragore di tali botti viene maggiormente percepito, in quanto a causa delle forti ondate di calore si tende a rimanere a casa con gli infissi aperti;

-Che nel particolare contesto climatico il Signor Prefetto di Caltanissetta a posto all'attenzione dei Sindaci e dei Commissari della Provincia di Caltanissetta la problematica di che trattasi

I L S I N D A C O

Ritenuto: pertanto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

DARE ATTO: che ai sensi dell'art. 703 del C.P. "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a Euro 103,00. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.", prescrizioni confermate nell'ambito del TULPS;

VISTA: la Legge n. 689/1981; la Legge n. 125/2008 e la Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica; Visto: il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "**incolumità pubblica e sicurezza urbana**";

VISTI: gli artt. 7/bis e 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A

Dalla data odierna e fino al 31 agosto 2022, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili. La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 50,00 ad €. 500,00;

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, co. 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

DISPONE Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e con standard di immediata visibilità dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

A V V E R T E

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle seguenti forme e secondo i seguenti termini
Ricorso al T.A.R. Sicilia – Palermo entro il termine di giorni 60, o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro giorni 120 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con legge regionale 30/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Tecnica** sulla proposta sopra esposta.

data, **14-07-2022**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE

UMBERTO MARIA ILARDO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con legge regionale 30/2000, si esprime parere in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 – GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

F.to ELISABETTA VUTURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
F.to AVV. GIOACCHINO
COMPARATO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.